

Catania, 22 marzo 2019

ANNO SPORTIVO 2018/2019

SAN SICILIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 36

UNDER 12 MASCHILE

La Segreteria del C.R. Sicilia su indicazione del Responsabile S.A.N. Sicilia, comunica:

Risultati incontri:

Si trascrivono, in attesa di omologazione, i risultati acquisiti sul campo degli incontri 1^a Giornata di Andata dell'Under 12 maschile.

Giornata	Gara		Risultati	Arbitri
1 ^a 17 marzo 2019	DON BOSCO	CUS UNIME	2 – 2	Mazzeo S.
	RACCOMANDATA	VALVERDE	5 – 3	Mazzeo S.
	VALVERDE	DON BOSCO	1 – 3	Mazzeo S.
	CUS UNIME	RACCOMANDATA	1 – 1	Mazzeo S.
	GALATEA	KATANE	11 – 3	Richichi F.
	ONARMO	RAGUSA	0 – 5	Tumino S.
	RAGUSA	GALATEA	0 – 6	Tumino S.
	ONARMO	KATANE	0 – 2	Richichi F.

Classifica	G	V	N	P	F	S	PUNTI
Galatea	2	2	0	0	17	3	6
Don Bosco 2000	2	1	1	0	5	3	4
Maria SS. Raccomandata	2	1	1	0	6	4	4
Katane	2	1	0	1	5	11	3
Ragusa	2	1	0	1	5	6	3
CusUniMe	2	0	2	0	3	3	2
Valverde	2	0	0	2	4	8	0
Onarmo	2	0	0	2	0	7	-2

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE SAN SICILIA

In data 22 marzo 2019, all'esito della valutazione dei referti di gara il Giudice Sportivo Sicilia ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

“”

Il Giudice Sportivo dell'Area 5, nella persona del prof. avv. Mario Tocci,

- letti i referti arbitrali e tutti gli altri documenti ufficiali riferiti agli incontri disputatisi sui campi di Catania e Barcellona Pozzo di Gotto in data del 17 marzo 2019 nell'ambito del campionato maschile *Under 12*;
- non emergendo alcuna situazione sanzionabile quanto alle partite disputatesi sul campo di Barcellona Pozzo di Gotto;
- non emergendo alcuna situazione sanzionabile quanto alla partita, disputata sul campo di Catania, tra i sodalizi Galatea e Katane;

- non emergendo alcuna situazione sanzionabile quanto alla partita, disputatasi sul campo di Catania, tra i sodalizi Ragusa e Galatea;
- considerando che sul campo di Catania il sodalizio Onarmo ha presentato, per la partita programmata contro il sodalizio Katanè, una squadra i cui atleti tesserati, ad eccezione del portiere, non erano sufficientemente equipaggiati, così da indurre l'arbitro a non far disputare l'incontro ai sensi del disposto dell'art. 1, comma primo, lettere *c, d, e, h* del Regolamento Hockey a 5 di cui alla delibera n. 177.8 del Consiglio Federale del 16/17 settembre 2017, configurando pertanto la situazione di cui al secondo capoverso dell'art. 77 del Regolamento Federale di Giustizia e rendendosi così esposto alla sanzione composita della perdita della gara nonché della penalizzazione di due punti in classifica nonché dell'ammenda, invero non comminabile – a mente della Circolare Federale n. 16 A.S. 2018/2019 – essendo il campo di gioco ubicato in medesimo agro ove ambedue i sodalizi *de quibus* hanno sede legale;
- considerando che sul campo di Catania la compagine del sodalizio Onarmo ha schierato per due volte (nella partita contro il sodalizio Ragusa e in quella, pur non fatta disputare dall'arbitro, contro il sodalizio Katanè) un allenatore non munito di regolare licenza, ponendo in essere per due volte consecutive la violazione del disposto del comma secondo dell'art. 78 del Regolamento Federale di Giustizia e rendendosi pertanto esposto alla sanzione dell'ammenda di Euro 25,00 (venticinque/00) ai sensi del disposto dell'art. 6 della Circolare Federale n. 16 A.S. 2018/2019;
- precisato che lo schieramento dell'allenatore/dell'allenatrice laddove il di lui/di lei nominativo sia presente nell'elenco dei tesserati presentato all'arbitro dal sodalizio rileva a prescindere dalle successive decisioni preliminari dell'arbitro medesimo sulla disputa dell'incontro;
- invitando il sodalizio Onarmo a correggere gli errori di trascrizione presenti negli elenchi dei giocatori presentati in vista della disputa delle partite in cui è stato e sarebbe dovuto essere impegnato, pur nella consapevolezza che tali errori non siano attualmente sanzionabili;

Così dispone:

- ordina, demandando al Settore Organizzativo dell'Area 5 ogni opportuna statuizione organizzativa, che sia ufficialmente registrato quanto alla gara tra i sodalizi Onarmo e Katanè il risultato di due a zero in favore di quest'ultimo e che lo stesso sodalizio Onarmo sia penalizzato di due punti nella classifica dell'afferente campionato;
- condanna il sodalizio Onarmo al pagamento dell'ammenda di Euro 25,00 (venticinque/00), da effettuarsi come previsto ex art. 48 del Regolamento Federale di Giustizia nonché dalle disposizioni della Circolare Federale n. 16 A.S. 2018/2019.

Il Giudice Sportivo Area 5
f.to Prof. Avv. Mario Tocci

Il Responsabile SAN Sicilia
(Giuseppe Sorbello)

